



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2023/07321**

Del: **15/09/2023**

Esecutivo Da: **15/09/2023**

Proponente: **E.Q. Area Supporto Amministrativo e Contabile**

OGGETTO:

Preso atto proroga tecnica del servizio in convenzione Prefettura e Agenzia del Demanio in favore di R.T.I. Scaf e Soc. Coop individuato come Custode Acquirente – assunzione impegno di spesa 2023 CIG Z8C3C4C0A2 ai sensi art. 106 c.11 del D.lgs 50/2016

IL DIRETTORE

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/2023 del 29/03/2023 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2023-2025: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario - nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati” con cui è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2023 ed il bilancio pluriennale 2023-2025;
- la Deliberazione GC n. 203 del 9 maggio 2023 con la quale si approva il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 e il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025.
- con Decreto del Sindaco n. 8 del 15/03/2023 è affidato al sottoscritto l’incarico di Direttore della Direzione Polizia Municipale;

Richiamato:

il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 recante “Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , concernente modifiche al sistema penale” ed in particolare:

l'art. 8 “Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore e di natanti, il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, se riconosce che non è possibile o non conviene custodire il veicolo a motore o il natante presso uno degli uffici di cui al primo comma dell'articolo precedente, può disporre che la custodia avvenga presso soggetti pubblici o privati individuati dai prefetti e dai comandanti di porto capi di circondario qualora si tratti di natanti, ovvero può disporre che la stessa avvenga in luogo diverso nominando il custode ed informando il capo dell'ufficio ovvero il dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma del precedente art. 7. I prefetti e i comandanti di porto capi di circondario provvedono, annualmente, alla ricognizione dei soggetti di cui al comma precedente ai quali può essere affidata la custodia dei veicoli a motore e dei natanti sottoposti a sequestro.

l'art. 11 “Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro. Salvo che in ordine alla violazione amministrativa sia pronunciata ordinanza di archiviazione ovvero sentenza irrevocabile di accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione o contro l'ordinanza che dispone la sola confisca ovvero che ricorra l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 14 della legge o si sia verificata la prescrizione di cui al primo comma dell'art. 28 della legge, le somme di cui al primo comma devono essere rimborsate dal trasgressore e dai soggetti obbligati in solido con costui, ovvero dal diverso soggetto a favore del quale e' disposta la restituzione delle

cose sequestrate.”;

Richiamato altresì l'art. 214-bis del D.lgs 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” “Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca”, dove al comma 1 si specifica che “[...]l'individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà', ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell'aggiudicazione delle gare le amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente piu' vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalita' di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la custodia [...].

Precisato che:

- in base alle disposizioni sopra citate con determina a contrarre n. 1275 del 28/06/2018 l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria e il Ministero dell'Interno - Prefettura UTG di Firenze hanno avviato una procedura aperta per l'affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214-bis del D.Lgs. n. 285/1992;
- la procedura di gara si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva al costituendo RTI Delfino S.r.l. in qualità di mandataria (determinazione n. 2019/2026/R.I. del 10/10/2019);
- il relativo contratto di appalto è stato stipulato tra Prefettura/Agenzia del Demanio e il R.T.I. Delfino S.r.l. (mandataria) in data 30/01/2020 (Repertorio 6725) valido fino al 15/08/2023 giusta proroga tecnica del 14/02/2023 del Ministero dell'Interno e l'Agenzia del Demanio;
- è comunicata con mail del 21/08/2023 di Scaf Scarl, la ulteriore proroga tecnica, vedi prot. Gen. n. 267015 del 21/08/2023 del servizio in parola, fino alla data del 14/01/2024;
- con Determinazione n. 11208 del 17.12.2020 è stato dato atto del subentro della Scaf Scarl, in qualità di mandataria, alla Delfino srl, nel contratto di appalto stipulato tra Prefettura di Firenze/Agenzia del Demanio Toscana Umbria e del R.T.I. Scaf Scarl (Scaf scarl,, mandataria - Checcucci Srl, Checcucci Alvaro e C. Snc, Pianigiani Rottami Srl, Vannini Srl, Floriano Auto Srl, Autocarrozzeria Linea 2000 di Nicoletta F. e Carrozzeria Terrafino di Prosperi P. e C. Snc, mandanti) riguardante l'aggiudicazione del

“servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214 bis del DLgs 285/1992 e s.m.i. – Ambito Provinciale di Firenze” con validità fino al 15/08/2023;

- ai sensi dell’art. 1 del DPR 571/1982 nonché dell’art. 213 Del D.lgs. 285/1922, le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall’amministrazione alla quale appartiene il soggetto che ha eseguito il sequestro;

Precisato che:

-l'appalto è un contratto a misura calibrato sul numero effettivo di ingressi dei veicoli posti sotto sequestro amministrativo presso il custode acquirente e non è possibile stabilire a monte un quantitativo di ingressi, in considerazione che tale quantitativo è dovuto alle infrazioni commesse dagli utenti della strada e quindi da soggetti esterni;

Dato atto che:

- risulta necessario impegnare le somme afferenti al servizio di custode acquirente nel rispetto delle disposizioni normative nazionali che prevedono l’obbligatorietà per gli Enti Locali di avvalersi dei servizi offerti dai custodi acquirenti individuati dagli Uffici Territoriali di Governo (Prefettura) a seguito di procedura di gara;
- il CIG a suo tempo generato dal Ministero dell’interno, con la pubblicazione della procedura di gara, non è un CIG padre, così come previsto in caso di convenzioni a cui altri enti devono aderire;
- il CIG derivato, quello che dovrebbe infatti acquisire questo Comune di Firenze, viene chiesto dalla stazione appaltante per identificare i singoli contratti stipulati a valle di accordi quadro, di convenzioni ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e di altre convenzioni similari;
- questa Amministrazione non può pertanto agganciarsi a tale CIG per poter procedere con gli affidamenti di importo superiore ai 40.000,00 euro, pena il pagamento del contributo ANAC già assolto dal Ministero dell’interno con la procedura di gara;
- ad oggi il RTI con Scaf Scarl (mandataria) è ancora il soggetto unico autorizzato dalla Prefettura a poter svolgere il servizio in questione come da relativo contratto di appalto stipulato in data 30/01/2020 (Repertorio 6725) con scadenza finale il 14/01/2024;

Dato atto inoltre che, in base alla normativa sopra citata, l’Amministrazione è tenuta, per i fermi e sequestri di propria competenza, nell’impossibilità per *“il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del*

veicolo o altro soggetto obbligato in solido”, di essere nominati custodi “con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale”, ad affidare il veicolo al custode-acquirente individuato dalla Prefettura;

Considerato che:

-dal mese di settembre e comunque da data successiva alla esecutività del presente atto, e fino al mese di dicembre 2023 si prevede di gestire una quantità di veicoli pari a circa 146 con un costo a veicolo medio di circa € 245,00 (oltre IVA 22%);

-si rende pertanto necessario impegnare l'importo di € 35.770,00 (oltre IVA 22%), in considerazione delle motivazioni sopra espresse, al fine di garantire il servizio;

Rilevato che all'interno del contratto di appalto, agli artt. 5 e ss. è riportata la tariffazione da corrispondere al custode-acquirente in base all'offerta economica presentata in sede di gara dall'operatore economico e la relativa modalità di fatturazione e liquidazione dei corrispettivi;

Dato atto che, nella Circolare della Prefettura di Firenze prot. 326461/2020, ai sensi della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, è indicato il conto dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale deve essere effettuato il pagamento alla società SCAF Scarl: IBAN IT70 X030 6902 9150 0000 0010 924;

Precisato che, in base a quanto indicato all'art. 6 c. 3 del contratto Repertorio 6725 del 30.01.2020 sopracitato, tutti i pagamenti saranno effettuati alla capogruppo- mandataria;

Dato atto che nella Circolare n. 29 del 8 ottobre 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel Decreto n.40 del 18 gennaio 2008, e anche nel parere del MIMS n. 1250/2022, è espressamente indicato che la verifica dell'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973 “va effettuata sugli importi di pertinenza di ogni singola impresa” in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese;

Considerato che la percentuale di esecuzione del servizio e di partecipazione al Raggruppamento è del 53,25 % per la mandataria SCAF Scarl mentre tutte le mandanti hanno una percentuale inferiore al 10% e che pertanto non si rende necessaria la verifica ex art. 48-bis DPR 29 settembre 1973 sulle imprese mandanti del RTI;

Precisato che i controlli sui requisiti del RTI dovrebbero essere stati svolti dall'Ente affidatario dell'appalto generale al momento della prosecuzione della proroga tecnica così come da comunicazione del prolungamento dei termini dell'appalto da parte dell'Agenzia del Demanio, giunta al protocollo dell'Ente in data 21/08/2023 con n. 267015;

Rilevato comunque che, nella fase esecutiva, così come espressamente previsto dalle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Prot. 25/l/0010263), è necessario verificare il DURC del soggetto che effettivamente presta la propria attività per l'Ente, ciò confermato dagli Enti Previdenziali e Assistenziali INPS e INAIL, e che è stata verificata la regolarità del DURC della mandataria SCAF Scarl;

Ricordato pertanto che:

- trattasi di un contratto a misura;
- il provvedimento di sequestro del veicolo è subordinato alla commissione di una infrazione e pertanto non è possibile per l'amministrazione individuare un quantitativo di veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo per l'annualità di riferimento;

Tenuto conto dell'andamento delle attività svolte nell'annualità corrente dalla Polizia Municipale, in ordine ai provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214 bis del DLgs 285/1992 e s.m.i., e in riferimento alla proroga tecnica del servizio fino al 14/01/2024 si rende necessario assumere un nuovo impegno di spesa nell'esercizio 2023 per il servizio che verrà reso, in favore di beneficiario **R.T.I. SCAF Scarl**- cod. ben. 65912 e sub-impegno in favore di **SCAF SOC. COOP. A R L** (mandataria) sul capitolo 24595 come di seguito indicato:

- 2023 impegno di spesa per € 35.770,00 (oltre iva 22%) – **CIG Z8C3C4C0A2**

Dato atto:

- della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella Legge 7.12.2012 n. 213;
- di procedere agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'Art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013;

Visti:

- l'art. 107 e l'art. 183 del D. Lgs 267/2000;
- gli artt. 81 e 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 28 del vigente regolamento di Contabilità

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate in riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 8 del D.P.R. 571/1982 e tenuto conto della perentorietà delle disposizioni normative nazionali in merito al servizio di custode acquirente:

1. di prendere atto della proroga tecnica, vedi prot. Gen. n. 267015 del 21/08/2023 del servizio in parola, fino alla data del 14/01/2024;
2. di assumere nuovo impegno di spesa in favore della R.T.I. Scaf e Soc. Coop. (cod. ben. 65912), quale soggetto individuato dall'Ufficio Territoriale di Governo (Prefettura) per svolgere il servizio di Custode Acquirente, contratto di appalto stipulato in data 30/01/2020 (Repertorio 6725), giusto contratto in corso di validità, per un importo di € 43.639,40= (iva 22% compresa) sul capitolo 24595 per l'esercizio finanziario 2023 - CIG **Z8C3C4C0A2** corrispondente ad un quantitativo presunto di n. 146 veicoli gestiti dal mese di settembre dapartire da data successiva alla esecutività della presente, fino al 31/12/2023;

contestualmente, si richiede alla Direzione Risorse Finanziarie, di assumere sub impegno a favore di SCAF SOC. COOP. A R L (mandataria) (cod. ben. 2967) per la medesima cifra, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 c. 3 del citato contratto di appalto.

3. di dare atto che saranno comunque attivate le procedure per il recupero di dette somme dai privati e che le stesse saranno accertate con successivi atti.

4. di precisare che il pagamento delle spettanze riferite al servizio in oggetto sarà effettuato, alla capogruppo-mandataria, a seguito della regolarità DURC del solo soggetto esecutore materiale del servizio così come indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Prot. 25/I/0010263) e confermato dagli Enti Previdenziali e Assistenziali INPS e INAIL.

ALLEGATI INTEGRANTI

Pg 267015-2023.pdf - 7d84090ee1821983a408c4ae0c928796eb87992bc39373744c8aa3cbcd781b8e

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Francesco Passaretti

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	24595		2023/8328		€ 0,00	65912 - R.T.I. S.C.A.F. SOC COOP A R L e altri
2)	U	2023	24595		2023/8328	1	€ 43.639,40	2967 - SCAF SOC COOP A R L

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.